

n. 4/2024 R.G. Assise

n. 52239/18 R.G. N.R.



TRIBUNALE DI ROMA

1^ CORTE d' ASSISE

ORDINANZA

EX ARTT. 491 c.p.p.

La Corte d'Assise di ROMA, 1^ Sezione,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 febbraio 2024;
sentite le questioni poste dai Difensori di **TARIQ Sabir, ATHAR KAMEL Mohamed Ibrahim, UHSAM Helmi e MAGDI IBRAHIM Abdelal Sharif**,
viste le controdeduzioni formulate dal Pubblico Ministero e dalle parti civili costituite, che si sono opposte al loro accoglimento,
pronuncia la seguente

ORDINANZA

1. La questione pregiudiziale che per prima si impone attiene alla sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in ordine a tutti i fatti variamente contestati agli odierni imputati, trattandosi di accertamento che, per il suo carattere assorbente, supera qualsiasi limite temporale di rilevazione o fase processuale ai sensi dell'art. 20 c.p.p.: tanto che, al contrario, come è stato correttamente argomentato, il carattere dinamico della verifica implica il potere-dovere del giudice di controllare costantemente, per tutto il corso del processo, se i fatti che formano il contenuto dell'imputazione rientrano nell'ambito della propria giurisdizione, dovendo dichiararne il difetto non appena gli elementi di prova raccolti modificano la struttura e l'impianto originari dell'imputazione facendola esorbitare dalla sfera cognitiva assegnatagli dall'ordinamento (in termini, Sez. 5, Sentenza n. 32372 del 06/04/2017, Rv. 270538 – 01).

Quand'anche l'onere di tale accertamento non statico verrà assunto dalla Corte nei termini ad essa imposti, è altrettanto certo che, allo stato, non possono che valorizzarsi in termini di plausibilità e di ragionevolezza ricostruttiva gli elementi di fatto frutto delle indagini preliminari, già portati all'attenzione dei precedenti Giudicanti, idonei a dimostrare con certezza nell'attualità l'esistenza

del potere dell'autorità giudiziaria italiana di prendere cognizione del fatto, sulla base di acquisizioni probatorie evidentemente rivelatesi prive di connotati di ambiguità o precarietà dimostrativa intrinseca, rispetto alle fattispecie che ora si esamineranno in dettaglio e che consentono di concludere nel senso del presente, corretto radicamento del diritto di azione dello Stato italiano, salve le eventuali, successive emergenze fattuali.

2. Il punto critico sollevato dalle difese attiene all'incardinamento della giurisdizione italiana ancorato all'art. 7 comma 1 n. 5 c.p., che prevede la punizione secondo la legge italiana (anche) dello straniero che commetta in territorio estero ogni reato, diverso da quelli contemplati nelle ipotesi precedenti, *“per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana”*, qui autorevolmente individuate nella *“Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti”*, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1984 (cd. CAT: *“Convention Against Torture”*).

Di essa è stata data esecuzione dallo Stato Italiano con legge 3/11/1988, n. 498, che, all'art. 3, introduce la punizione secondo la legge italiana, alla sola condizione della richiesta del Ministro della Giustizia, *“(del)lo straniero che commette all'estero uno dei fatti indicati dalla lettera a) in danno di un cittadino italiano”*: vale a dire uno dei fatti qualificati quale tortura, o trattamento crudele, disumano o degradante, così come definito dall'art. 1 CAT, cui l'art. 1 legge 498 cit. direttamente rinvia *per relationem*.

Nessuna ulteriore condizione è imposta dalla norma, segnatamente la presenza del cittadino straniero nel territorio dello Stato, ed è appena il caso di precisare che l'unico presupposto operativo è verificato agli atti attraverso l'istanza di punizione del Ministro della Giustizia proposta sin dal 23 marzo 2016, successivamente reiterata; così come analoga ratifica della Convenzione è intervenuta da parte dell'ordinamento egiziano in virtù della legge approvata in data 25/6/1986, sicché pure lo Stato Egiziano riconosce positivamente la tortura quale condotta lesiva di beni fondamentali comuni ed universali.

3. Le obiezioni sollevate dai difensori rispetto a tale impostazione attengono da un lato all'operatività del principio fondamentale di irretroattività della legge penale a fronte dell'introduzione delle fattispecie specifiche di cui agli artt. 613 *bis.* e 613 *ter.* c.p. solo attraverso norme successive ai fatti, ossia con legge 14/7/2017, n. 110; dall'altro lato, soprattutto per le posizioni di TARIQ Sabir, ATHAR KAMEL Mohamed Ibrahim, UHSAM Helmi, sostengono l'estraneità della condotta di sequestro di persona aggravato dalla qualità di pubblici ufficiali ad

essi unicamente imputata, così come in concreto contestata (capo a), dall'ambito definitorio internazionale della "tortura" offerto dall'art. 1 CAT, quale recepito dalla legge nazionale, ossia *"qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso, o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate"*.

Ne deriverebbe comunque l'inapplicabilità dell'art. 7 c. 1 n. 5 c.p. e piuttosto la riespansione dell'ambito di operatività della norma generale sui delitti commessi all'estero dal cittadino straniero in danno di cittadino italiano posta dall' art. 10 comma 1 c.p., di cui difetterebbe, come anticipato, quale presupposto radicante la giurisdizione, l'essenziale condizione della presenza degli imputati sul territorio nazionale.

4. A tal proposito si fa rinvio, per la compiuta ricostruzione degli strumenti di diritto internazionale che configurano la tortura quale delitto contro la persona e quale crimine contro l'umanità, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 192 del 2023, dichiarativa in questo processo dell'illegittimità costituzionale dell'art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale *"nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo"*.

Il presupposto motivazionale della pronuncia di incostituzionalità è il dato che la tortura è un crimine contro l'umanità, proibito sia dal diritto internazionale penale, sia dalle norme internazionali sui diritti umani, con tale costanza e univocità da attribuire al divieto carattere inderogabile, ascrivendolo allo *ius cogens* di formazione consuetudinaria previsto dall'art. 5 Dichiarazione universale dei diritti umani, dall'art. 7 Patto internazionale sui diritti civili e politici, dall'art. 3 CEDU, dall'art. 7, par. 1, lettera f, Statuto della Corte penale internazionale.

Lo statuto universale del crimine di tortura è infatti connaturato alla sua radicale incidenza sulla dignità della persona umana, messa al centro del preambolo della Convenzione di New York contro la tortura, sicché l'accertamento dei crimini di tortura nelle forme pubbliche del dibattimento penale corrisponde ad un obbligo costituzionale e sovranazionale, e già solo per questo non è mai inutile, ove anche circostanze esterne lo privino del contraddittorio dell'imputato, sol per ciò da consentire nell'unica forma prevista dall'ordinamento interno, ossia con una declaratoria di incostituzionalità dell'ostacolo normativo, appunto pronunciata.

5. Se la conseguenza processuale è stata l'avvio del processo penale nei confronti degli odierni imputati, previa dichiarazione della loro assenza, dal punto di vista del diritto sostanziale ne deriva la necessità di qualificare in concreto le condotte umane commesse pure in data precedente l'entrata in vigore della legge 110 del 2017 ove presentino in fatto i caratteri e i connotati descritti dalle norme di diritto internazionale che criminalizzano gli atti di tortura e che impongono, sia pur nella cornice di ciascun ordinamento nazionale di recepimento, sanzioni penali adeguate che tengano conto della loro gravità.

D'altra parte il profilo della tardiva e quasi imposta adozione della norma di diritto interno, anche in ragione di condanne subite dall'ITALIA in ambito convenzionale (si fa riferimento ai noti fatti avvenuti nell'ambito del G8 di GENOVA dell'anno 2001 entro le Caserme DIAZ e BOLZANETO con il riconoscimento della violazione dell'art. 3 CEDU da parte della Corte Europea, negli anni 2014, causa Cestaro c/ITALIA, e 2017, causa Bartesaghi e altri c/ITALIA), secondo le letture più attente non è mai stato di ostacolo al riconoscimento del divieto di tortura quale diritto fondamentale secondo il diritto internazionale, direttamente recepito quale parte dell'ordinamento giuridico italiano attraverso il cd. trasformatore permanente dell'art. 10 della Costituzione, oltre che attraverso il principio supremo posto dall'art. 13 c. 4 Cost. che punisce *“ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”*.

6. Appare dunque necessaria una migliore e più approfondita analisi della nozione di “tortura”, come interpretata a livello sovranazionale, peraltro parzialmente difforme dalla norma introdotta nell'anno 2017, non scevra da alcune criticità, al fine di verificare in concreto la riconducibilità ad essa delle condotte descritte in imputazione, soprattutto per gli incolpati del solo sequestro di persona al fine di trarne conclusioni in punto sussistenza della contestata giurisdizione dell'Autorità penale italiana, allo stato delle acquisizioni.

Si è correttamente osservato che la Convenzione ONU dell'anno 1984 ha fissato una soglia minima di punibilità della tortura e, dunque, di definibilità sostanziale delle condotte privilegiando quelle

forme in cui la struttura del reato richiede il dolo specifico, dove cioè l'elemento finalistico è caratterizzato dal fatto che la condotta debba tendere al conseguimento di tre scopi alternativi (ossia 1) ottenere informazioni o confessioni, 2) punire, intimidire o fare pressioni e 3) discriminare) e in cui vi sia il coinvolgimento necessario di funzionari pubblici (di definizione quadripartita del dolo intenzionale ha parlato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 192 cit., sotto forma di tortura "giudiziaria", "punitiva", "intimidatoria" e "discriminatoria").

La Convenzione, tuttavia, consente agli Stati di prevedere una fattispecie di più ampio raggio e perciò maggiormente comprensiva e severa, purché nel rispetto della soglia minima fissata dagli standard definitivi del Trattato. In buona sostanza, il modello legale di reato configurato negli ordinamenti giuridici nazionali non può restringere l'area di punibilità minima fissata dal Trattato, con la conseguenza che non può scalfire, limitandone la portata, gli elementi costitutivi della cd. "tortura di Stato" fissati nella Convenzione, ossia di quella cd. verticale o propria, in conformità alla tradizione di diritto internazionale che reprime la tortura quale abuso del pubblico potere.

Di tale facoltà estensiva si è avvalso, peraltro, lo Stato italiano nell'anno 2017 introducendo un delitto cd. "a geometria variabile", l'ambito di operatività della norma penale potendo ricomprendere sia "la tortura privata" (cosiddetta comune o orizzontale o impropria: articolo 613-bis, primo comma) e sia "la tortura pubblica" (cosiddetta di Stato o verticale o propria: articolo 613-bis, secondo comma).

Ne deriva che, con la legge citata, sono stati configurati due autonomi titoli di reato e, quindi, due diverse e autonome fattispecie incriminatrici, a disvalore progressivo, secondo la qualifica del soggetto attivo del reato: la tortura pubblica (reato proprio) se il soggetto attivo sia un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio che commetta il fatto tipico descritto nell'articolo 613-bis, comma 1, del codice penale con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio; la tortura privata (reato comune) negli altri casi (in tal senso, Cass. Sez. III, 25/5/2021, n. 32380, in causa Roman).

Quanto alla condotta materiale gli elementi costitutivi sono rappresentati dall'inflizione di sofferenze "fisiche o mentali", connotate dalla gravità: l'accezione deve intendersi riferita all'inflizione brutale di sofferenze, tali da determinare un grave e prolungato patimento fisico e morale dell'essere umano che le subisce, di intensità severa, ossia connotata da sensazioni forti, acute o gravi, cosicché la particolarità risiede nella conclamata e terribile attitudine che la condotta possiede, ossia quella di assoggettare completamente la persona, la quale, in balia dell'arbitrio altrui, è trasformata da essere umano in cosa, ossia in una "res" oggetto di accanimento.

Se la sofferenza corporale, fisica e/o psichica, inflitta a una persona umana è una sicura componente della fattispecie, il contenuto preciso dell'offesa penalmente rilevante sta nella

violazione della "dignità umana", che costituisce la cifra comune della lesività specifica, soprattutto del reato di tortura pubblica, e che si traduce nell'asservimento della persona umana e, di conseguenza, nell'arbitraria negazione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

Per di più, ove l'agente sia un soggetto pubblico come avviene nel reato di tortura pubblica, il fulcro dell'offesa è spostato sull'esercizio illegale del potere o del servizio pubblico, cosicché la condotta acquista un maggiore disvalore e una connotazione particolare, anche nelle sue modalità attuative in considerazione della perversione del potere coercitivo affidato al funzionario pubblico, il quale tradisce il senso e sormonta i limiti per il quale il potere gli è stato conferito, vulnerando nel suo significato più sostanziale il principio di legalità, perno di qualsiasi Stato di diritto e la cui osservanza è imposta soprattutto agli organi pubblici.

Che le sofferenze non debbano necessariamente tradursi in violazioni corporali è dimostrato dal fatto che la norma del Trattato, richiamando gli eventi alternativi della condotta (ossia l'inflizione "*ad una persona (di) dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali*") non richiede la verifica di lesioni personali¹, essendo bastevoli anche solo elementi sintomatici del turbamento psicologico, comunque e per qualsiasi via dimostrati o deducibili: diversamente resterebbero fuori dal fuoco della tutela sia quelle condotte foriere di sofferenze fisiche acute che non lasciano traccia sul corpo di chi le subisce, sia le violenze all'origine di forti sofferenze mentali che pur la definizione di diritto internazionale prevede.

Trattasi di una nozione minima del concetto di *tortura*, definibile a prescindere dalla tipizzazione della fattispecie nell'anno 2017, che si avvale soprattutto del contributo offerto in sede interpretativa dalla Corte EDU sulla portata dell'art. 3 della Convenzione (entrata in vigore il 3/9/1953 e ratificata dall'ITALIA con legge 4/8/1955, n. 848), che evidenzia come l'orientamento della giurisprudenza della Corte EDU abbia subito notevoli evoluzioni, anche al fine di superare le critiche ad esso mosse laddove distingueva in precedenza tra tortura e trattamenti inumani e degradanti, con le inevitabili incertezze applicative connesse.

Nel tempo la soglia minima di gravità è stata, dunque, considerata come "mobile" e, così, si è ritenuta configurata la tortura in casi che, in passato, sarebbero stati considerati trattamenti inumani o degradanti, con un abbassamento della soglia di gravità da rapportarsi allo sviluppo complessivo del regime giuridico internazionale sui diritti umani e all'evoluzione scientifica in tema di determinazione degli effetti di certe condotte lesive sull'individuo, in particolare per le lesioni di natura psicologica².

¹ Per tale interpretazione, riferita all'attuale art. 613 *bis*. c.p., cfr. altresì Sez. 5, n. 5028 del 11/10/2019, Rv. 277841.

² Cfr. sentenza Selmouni c. Francia, 28 luglio 1999, par. 101, in cui la Corte EDU prende atto dell'espansione che la portata applicativa dell'art. 3 ha subito, affermando che «*Tenuto conto della*

Ulteriore profilo di rilevante interesse specifico ricavabile dalla giurisprudenza convenzionale è la valorizzazione del criterio che differenzia la tortura dai trattamenti inumani o degradanti alla luce degli scopi perseguiti dall'agente autore della tortura, mediati dalle finalità elencate dalla CAT, utilizzati in termini inversamente proporzionali: più intenso è il dolore provocato alla vittima, minore è il peso che assume la finalità perseguita dall'agente, e viceversa.

Inoltre, la Corte EDU ritiene che operi un'inversione dell'onere probatorio quando la persona offesa dal reato si trovi in stato di detenzione al momento dei fatti di tortura, introducendo una presunzione di responsabilità in capo all'Autorità pubblica, la quale deve fornire una spiegazione dell'evento per andare esente da essa: affinché operi tale presunzione, la vittima ha l'onere di dimostrare che era in buone condizioni fisiche prima della privazione della libertà personale e le lesioni sofferte; spetterà allo Stato dimostrare che il peggioramento delle sue condizioni sia stato determinato da altra causa³.

7. Al di là dell'inapplicabilità diretta di tali ultimi principi nel diritto interno, dove la responsabilità dello Stato è fondata su criteri diversi rispetto a quelli posti per la persona fisica, è un fatto che l'elaborazione giurisprudenziale di legittimità del diritto interno successivo all'introduzione dell'art. 613 bis. c.p., certamente adeguatasi alla valorizzazione del nucleo essenziale offerto dagli artt. 1 CAT e 3 della Convenzione EDU e all'interpretazione datane dalle Corti sovranazionali, pena la violazione di obblighi internazionali assunti dallo Stato Italiano, si è posta nel solco di tali letture estensive della nozione di tortura.

Si è ad esempio affermato che *“il contenuto preciso dell'offesa penalmente rilevante sta nella lesione della "dignità umana", che costituisce la cifra comune della lesività specifica, tanto del reato di tortura privata quanto del reato di tortura pubblica, e che si traduce nell'asservimento della persona umana e, di conseguenza, nell'arbitraria negazione dei suoi diritti fondamentali inviolabili. Trattandosi di un concetto relazionale, l'offesa penalmente rilevante può riguardare differenti fenomeni di compressione del bene giuridico (dignità umana o della persona), cosicché le forme di tutela possono essere diversamente modulate dal legislatore attraverso la previsione di*

circostanza che la Convenzione è uno strumento vivente che deve essere interpretato alla luce delle condizioni di vita attuali, la Corte ritiene che taluni atti un tempo qualificati come trattamenti inumani e degradanti e non tortura, potrebbero ricevere una qualificazione differente in futuro. La Corte osserva, infatti, che il crescente livello di sensibilità in materia di protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali implica, parallelamente e ineluttabilmente, una maggiore fermezza nella valutazione dei valori fondamentali delle società democratiche».

³ Cfr. tra le varie, Corte EDU, Denezi e altri c. Cipro, 23 maggio 2001, par. 384-386; Corte EDU, Krastanov c. Bulgaria, 30 settembre 2013, par. 53; Corte EDU, V. Varnava e altri c. Turchia, 18 settembre 2009, par. 181 ss.; Corte EDU, Slimani c. Francia, 27 luglio 2004, par. 27-32; Corte EDU, Portu Juanenea e Sarasola Yarzabal c. Spagna, 13 febbraio 2018, par. 73-85; Corte EDU, Tomasi c. Francia, 27 agosto 1992.

modelli legali di reato calibrati sul tipo di incriminazione (schiavitù, tratta, tortura, ecc.)” (in termini, Sez, 3, n. 32380 del 2021, cit., in cui si è altresì affermato che vi rientra la limitazione della libertà personale, quand’anche non consegua ad un provvedimento giurisdizionale “con la conseguenza che la norma trova applicazione anche nel caso in cui la vittima del reato sia stata illegittimamente privata della libertà personale dall'autore del reato. La privazione della libertà personale non deve consistere necessariamente in una forma di detenzione, potendo, in conformità all'interesse giuridicamente tutelato dall'incriminazione, risolversi in una limitazione della libertà di movimento, in linea con il dettato di cui all'articolo 13 Cost. nella parte in cui la disposizione si riferisce, oltre alla detenzione, a qualsiasi altra restrizione della libertà personale, dovendosi invece escludere che ogni forma di limitazione della libertà in senso lato (di fare o di non fare) rientri nell'oggettività giuridica criminosa della fattispecie in esame”).

E’ stato altresì affermato che “nella giurisprudenza convenzionale si sono registrate pronunce che propongono una lettura avanzata e moderna di tortura, con il richiamo alla mortificazione o all’annientamento di diritti fondamentali che costituiscono il nucleo della dignità della persona, a prescindere dall’aggressione al corpo dell’uomo, considerando in contrasto con l’art. 3 anche le cd. torture bianche e quelle che sono in grado di produrre offesa alla personalità morale dell’individuo” (così in motivazione, Sez. 5, Sentenza n. 47079 del 08/07/2019, Rv. 277544, laddove si è affermato il principio che “In tema di tortura, il “trauma psichico verificabile”, previsto dall’art. 613-bis cod. pen. non deve necessariamente tradursi in una sindrome duratura da “trauma psichico strutturato” (PTSD) e può consistere anche in una condizione critica temporanea che risulti, per le sue caratteristiche, non integrabile nel pregresso sistema psichico della vittima, sì da minacciarne la coesione mentale e di tale condizione la norma richiede l’oggettiva riscontrabilità, che non esige necessariamente l’accertamento peritale, né l’inquadramento in categorie nosografiche predefinite, potendo assumere rilievo anche gli elementi sintomatici ricavabili dalle dichiarazioni della vittima, dal suo comportamento successivo alla condotta dell’agente e dalle concrete modalità di quest’ultima. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione cautelare che aveva ritenuto integrato l’evento in parola dalla sindrome da “evitamento”, ricostruita dal giudice sulla base dello stato di profonda prostrazione in cui la vittima era stata ridotta, per essersi trovata “in balia di un branco di piccoli criminali, privato della sua dignità e incapace di opporre la pur minima resistenza”).

8. Né può obiettarsi l’inapplicabilità di tali letture alla Repubblica dell’Egitto, in punto conoscibilità dell’accezione e subordinazione ad interpretazioni date da Corti di diritto internazionale cui quello Stato non appartiene, quale la Corte EDU: atteso che se da un lato ciò può rifluire unicamente sul

profilo soggettivo ed individuale degli agenti dello Stato egiziano, in tesi rilevante in seguito, qui si fa utilizzo della nozione di “tortura” quale definizione di diritto universale, frutto pure dell’esegesi offerta dalle Corti internazionali, ai soli fini della positiva valorizzazione della sussistenza della giurisdizione di questo Ufficio, impregiudicata ogni altra valutazione.

9. Applicati tali principi al caso di specie, se ne ricava che le condotte contestate al MAGDI IBRAHIM di inflizione al corpo di Giulio REGENI di gravi lesioni personali di natura fisica all’origine dell’indebolimento e della perdita permanente di più organi attraverso strumenti di tortura e mezzi contundenti di varia natura (calci e/o pugni, strumenti atti all’offesa quali bastoni e mazze) sino a cagionarne la morte, con la connessa contestazione circostanziale delle aggravanti delle sevizie e della crudeltà, quand’anche rubricate nell’unica fattispecie che al tempo lo consentiva in attuazione del principio di legalità (ossia gli artt. 582 – 583 n. 2 e 585 anche in relazione agli artt. 576 n.2, 61 nn. 1), 4) e 9), c.p.) possono agevolmente ricomprendersi nel concetto più puro e minimale di “tortura”, così come allora vivente nell’ordinamento e semplicemente esplicitato in via postuma dall’art. 613 *bis*. c.p.⁴

Trattasi, infatti, di contestazione di una condotta, assunta da un pubblico ufficiale straniero in danno di soggetto in condizione di privazione della sua libertà personale, manifestatasi – sulla base della contestazione - con atti di brutale e gratuita violenza fisica e di inflizione di sofferenze corporali personali che non possono che avere prodotto, per la loro imponenza, gravissimo dolore e tormento in senso stretto, in un crescendo che ha originato l’evento morte, anche a voler trascurare il dato del patimento psicologico.

In altri termini non vi è dubbio alcuno che detta descrizione dell’azione avrebbe oggi portato all’incriminazione del MAGDI IBRAHIM per il delitto di cui all’art. 613 *bis*. c.p. e che contiene tutti gli elementi minimali costitutivi che il diritto internazionale cogente, già riconosciuto peraltro dalla Repubblica dell’Egitto di cui egli è cittadino, prevedeva al tempo delle condotte quale base essenziale di incriminazione penale da parte degli ordinamenti aderenti.

10. Ritiene la Corte che identica conclusione debba assumersi quanto al capo a) anche per i restanti imputati TARIQ Sabir, ATHAR KAMEL Mohamed Ibrahim, UHSAM Helmi cui è contestato il delitto di sequestro di persona aggravato, pur senza il concorso nei reati direttamente lesivi dell’integrità fisica di Giulio REGENI: ciò non tanto in virtù di un principio di connessione finalistica tra le varie condotte, in assenza di una norma che attribuisca rilievo alla connessione probatoria (in tesi per la previa, necessaria privazione della libertà personale della vittima rispetto

⁴ Per la nozione di crudeltà si rinvia a SS.UU. n. 40516 del 23/6/2016, Rv. 267629.

alle sevizie successive) o ad altro, qualsiasi diverso legame procedurale, quanto piuttosto valorizzando le modalità, le caratteristiche e le finalità delle condotte stesse, allo stato delle incolpazioni formulate.

Già si è chiarito che il rapporto tra sofferenza psico/fisica e finalità perseguita dall'agente si pone in termini di inversa proporzionalità: nel senso che nel reato di tortura pubblica, unico contemplato dagli strumenti internazionali come si è detto, il baricentro, ancor più e ancor prima che su azioni fisicamente crudeli, ruota sull'esercizio illegale ed arbitrario del potere pubblico, il cui svolgimento, in forma che attinge e offende il nucleo costitutivo della dignità umana, integra quella violazione del principio di legalità la cui osservanza è il perno di qualsiasi Nazione che voglia appartenere alla comunità internazionale degli Stati di diritto.

In altri termini maggiore è lo scostamento dai doveri del pubblico agente, animato e finalizzato agli scopi punitivi, intimidatori o discriminatori cui la condotta inumana in ipotesi mira, minori sono il rilievo e il peso dell'intensità del dolore necessario all'integrazione della condotta illecita proprio per la superiore capacità di lesione e di negazione arbitraria dei diritti fondamentali inviolabili della persona che dall'azione pubblica derivano rispetto ad una condotta di tortura privata.

11. Nel caso di specie le modalità della privazione della libertà personale subita da Giulio REGENI devono ritenersi attuate in forma tale da andare ben al di là del nucleo costitutivo di un ordinario sequestro di persona, benché aggravato dall'essere stato realizzato da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti le sue funzioni: trattasi di vittima, infatti, del tutto arbitrariamente ed immotivatamente privata della libertà di movimento per nove giorni, libertà pesantemente pregiudicata da condotte costrittive tradotte nel suo trasferimento ed internamento infine in un Centro egiziano di detenzione e tortura (sito a Lazougly), tale indicato dal pubblico ministero, in condizioni dunque di per sé inumane, privato del diritto di difesa e di accesso al Giudice nonché di contatti di qualsiasi natura con soggetti terzi esterni alla struttura (si trattasse di familiari, amici o delle Autorità consolari italiane), lungamente trattenuto in assenza di incolpazioni tradottesì in atti convogliati presso una qualsiasi autorità giudiziaria cui appellarsi e far valere le proprie ragioni, oggetto nel medesimo, intero periodo di restrizione ingiustificata di condotte crudeli all'origine di acuti dolori fisici, frutto di crudeltà e sevizie, quand'anche indotte da mani altrui, rispetto a cui la restrizione personale era funzionale, che la contraria azione del TARIQ, dell'ATHAR KAMEL e dell'UHSAM avrebbe potuto far cessare sol che l'avessero voluto, trattandosi di persona da loro stessi privata della libertà personale e affidata alla loro custodia e alla loro potestà di vigilanza e controllo.

Le modalità esecutive prescelte per il sequestro, di per sé induttive di grave sofferenza psichica e di prostrazione morale, aggiunte alla mortificazione corporale, non possono che essere state ispirate a quelle finalità essenziali della tortura pubblica di tipo punitivo e/o intimidatorio che connota il dolo specifico della fattispecie, allo stato apprezzabile, limitatamente alla questione incidentale, alla luce della descrizione delle condotte oggetto di incolpazione.

12. Deve unicamente sgombrarsi il dubbio nascente dall'odierna collocazione della norma penale interna dell'art. 613 *bis*. c.p. nell'ambito dei delitti contro la persona, in specie tra i delitti contro la libertà individuale e, in particolare, alla fine della sezione relativa ai delitti contro la libertà morale, ossia nel medesimo capo III dedicato ai delitti contro la libertà individuale in cui è posto pure l'art. 605 c.p.

Si è detto che la collocazione individuata dal legislatore, sebbene criticata, induce a ritenere che l'oggettività giuridica criminosa "generica" dell'odierno art. 613 *bis*. c.p. debba identificarsi nella tutela della c.d. libertà morale o psichica della persona, intesa come diritto dell'individuo di autodeterminarsi liberamente, in assenza di coercizioni fisiche e psichiche che ne limitino la libertà di movimento (personale), libertà pesantemente pregiudicata da condotte costrittive (violenze o minacce gravi oppure da una condotta commessa con crudeltà) che cagionano acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza dell'agente oppure che versi in una situazione di assoluta vulnerabilità (minorata difesa), con la conseguenza che la forza di resistenza del soggetto passivo risulta, in quest'ultimo caso, ostacolata da particolari condizioni personali e ambientali che facilitano l'azione criminale del colpevole e che rendono effettiva la signoria o il controllo dell'agente sulla vittima, agevolando il depotenziamento se non l'annullamento delle capacità di reazione di quest'ultima ⁵.

Anche a prescindere dal fatto che il sequestro di persona è collocato nella diversa Sezione del codice intitolata ai "delitti contro la libertà personale", è la stessa descrizione ora offerta dalla Cassazione della *ratio* e dell'oggettività giuridica della fattispecie di tortura che porta a ritenerne sostanzialmente integrata l'astratta realizzazione nel caso di specie, così come positivizzata dal legislatore italiano importando gli elementi fondamentali di diritto internazionale cogente: rinvenendosi nelle condotte descritte nell'imputazione sub a) gli elementi della gravità delle sofferenze psichiche prodotte, della loro intenzionalità, della finalità punitiva e intimidatoria, della riconducibilità a più agenti della funzione pubblica egiziana, quale espressione della cd. tortura di Stato.

⁵ Così Sez. 3[^], n. 32380 del 2021, cit.

Deve quindi qui ribadirsi – allo stato – verificata l'essenza della nozione di “tortura” al tempo delle condotte e la sua cogenza, la sussistenza della giurisdizione italiana rispetto a tutte le ipotesi criminose contestate, in virtù dell'obbligo costituzionale di azione e sanzione per i fatti ad essa ascrivibili, quand'anche il principio generale di irretroattività delle incriminazioni fondato sull'art. 25 comma 2 Cost. ne abbia imposto la sussunzione in fattispecie con diverso *nomen juris*.

13. Quanto al residuo profilo astrattamente assorbente rappresentato dalla mancata identificazione degli imputati ovvero alla sua assoluta incertezza, costituente vizio di procedibilità dell'azione penale ancor prima che presupposto per l'esecuzione della eventuale pena conseguente a sentenza di condanna atteso che l'azione penale non può neppure essere esercitata laddove sia ignoto l'autore del reato secondo il combinato degli artt. 66 e 529 c.p.p.⁶, se ne rileva la pari infondatezza.

Se è dato codicistico inequivoco che l'incertezza sull'individuazione anagrafica dell'imputato è irrilevante ai fini della prosecuzione del processo penale, allorché sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia stata iniziata l'azione penale, potendosi pur sempre provvedere alla rettifica delle generalità erroneamente attribuite nelle forme previste dall'art. 130 cod. proc. pen (ex. art. 66 commi 2 e 3 c.p.p.), e se effettivamente le sole dichiarazioni dall'imputato, privo di documenti e non fotosegnalato, rese alla polizia giudiziaria in ordine alle proprie generalità non sono sufficienti a fondare con sicurezza l'identificazione dello stesso, è altrettanto certo che nel caso la situazione di fatto è ben diversa.

Da un lato, infatti, le generalità con cui gli imputati sono stati tratti a dibattimento, talora leggermente difformi da quelle esistenti nei documenti provenienti dalle Autorità egiziane in ragione di profili di traslitterazione tra lingua araba e caratteri alfabetici occidentali, sono frutto di autodichiarazioni dei medesimi, peraltro pubblici ufficiali, rese in pari atti pubblici, qui prodotti in quanto acquisiti dagli organi d'inchiesta egiziani (in particolare presso la Procura Generale del CAIRO), identificati da quegli inquirenti, accompagnati dall'indicazione di una professione e di una funzione di rilievo esterno (ad es. di Direttore della Direzione di Ispezione di Sicurezza della Nuova Valle o di generale di polizia presso il Dipartimento della Sicurezza Nazionale) che ne rendono assolutamente certa l'identità fisica, anche per il rinvio ad atti pubblici della Repubblica d'Egitto che, in ragione delle cariche svolte entro l'amministrazione statale o locale, consegnano certezza soggettiva sull'attribuzione delle condotte in ipotesi agite.

Dall'altro lato, trattasi dei medesimi soggetti più volte citati nel cd. “MEMORANDUM” dd. 26/12/2020, conclusivo degli accertamenti sul caso svolti dalla stessa Procura Generale (n. 643 del

⁶ Da ultimo, Sez. I - , Sentenza n. 28104 del 06/05/2021, Rv. 281670 – 01.

1 ottobre e n. 1952 del 2016) con cui, nell'ambito di una procedura cd. amministrativa, è stata sostanzialmente archiviata l'indagine proprio nei confronti di tre dei quattro odierni imputati (pg. 58 ss.), con l'eccezione di UHSAM Helmi, peraltro a sua volta variamente citato nell'atto: ad ulteriore dimostrazione della corretta identificazione di ciascuno di essi e del ruolo svolto nella vicenda quali soggetti esercenti pubblici poteri, di per sé tali da offrire elementi di sicura riconducibilità fisica.

Per di più lo stesso dato citato dalla difesa dell'ATHAR non pare corretto: atteso che l'odierno imputato, dopo avere dichiarato in data 4/6/2016 di avere 48 anni, nelle informazioni rese in data 6/6/2017 ha dichiarato di avere effettivamente 49 anni, sicché pure l'elemento esemplificativo di incertezza addotto risulta pure in fatto infondato.

14. In ordine alla dedotta nullità per omessa notificazione del decreto che ha disposto il giudizio allo Stato Egiziano, ai cui organi di vertice viene ricondotto l'ostacolo alla certa conoscenza del processo da parte degli imputati in virtù del rifiuto di collaborazione internazionale tramite rogatoria opposto, al di là degli ovvi rilievi che la Repubblica dell'Egitto non è parte del processo e per ciò solo non può essere destinataria in proprio di alcun atto processuale e dell'assenza di qualsiasi profilo di nullità rilevante nell'omissione in quanto non tipizzata, si osserva che la questione è stata fatta parimenti oggetto di diretta disamina da parte della Corte Costituzionale.

La Corte, posto il tema degli effetti della rimozione dell'ostacolo processuale creato dal transito tra fase procedurale e fase processuale, ha chiarito che *“la fattispecie addizionale di procedibilità in assenza, oggetto della presente decisione, consente infatti all'imputato di accedere senza limiti, né condizioni, al sistema rimediabile congegnato dal d.lgs. n. 150 del 2022..... quella che viene qui in rilievo, che cioè non sia stata possibile la notificazione personale degli atti di vocatio in iudicium a causa dell'inerzia cooperativa dello Stato di appartenenza, è un'ipotesi in cui la prova di incolpevolezza dell'imputato deve ritenersi in re ipsa, risultando dagli stessi elementi costitutivi della fattispecie di assenza procedibile.*

Tenuto all'oscuro della vicenda processuale da un factum principis (la condotta non cooperativa del proprio Stato di appartenenza), l'imputato, pur a conoscenza del procedimento, deve presumersi senza sua colpa ignaro delle cadenze del processo, e ha quindi libero accesso alla reintegrazione nelle facoltà processuali che ritenga di esercitare.

In altri termini, egli... poiché irrintracciabile dalle autorità procedenti nonostante i loro «ragionevoli sforzi», può essere oggetto di un processo in assenza, ma può far valere «direttamente» il diritto a un nuovo processo che conduca al riesame del merito della causa in presenza, mentre è onere delle autorità stesse, che intendano negare la riapertura del processo, allegare «indizi precisi e oggettivi» dai quali risulti che l'imputato, nonostante l'atteggiamento non



cooperativo del proprio Stato di appartenenza, «ha ricevuto informazioni sufficienti per essere a conoscenza del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti e, con atti deliberati e al fine di sottrarsi all'azione della giustizia, ha impedito alle autorità di informarlo ufficialmente di tale processo».

Pertanto, anche qualora l'assenza oggetto dell'odierna additiva sia stata "ben dichiarata", l'imputato può ottenere la restituzione nelle facoltà processuali, e ciò in ogni momento, semplicemente comparando, anche prima della pronuncia di un'eventuale condanna, e quindi anche senza ricorrere a un'impugnazione.

Tale conclusione è comprovata dall'applicabilità, nell'ipotesi in esame, dei rimedi restitutori previsti dalle disposizioni del codice di procedura penale, le quali, con riferimento ai diversi stati e gradi del processo, implicano variamente che l'imputato dimostri di non aver avuto conoscenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa per esercitare le relative facoltà" (Csi Corte Cost. sent. n. 192 del 2023).

Il difetto di conoscenza qui rilevante, dunque, è quello che attiene all'individuo-imputato, trattandosi del suo processo, in cui mantiene tutte le garanzie e la possibilità concreta di far sentire la sua voce, e non già quello delle Autorità pubbliche egiziane che nessun diritto e facoltà potrebbero esercitare a seguito della supposta notificazione dell'atto introduttivo del dibattimento. In ipotesi l'adempimento apparirebbe rilevante unicamente laddove si potesse presumere la consegna agli imputati: circostanza al momento ineffettiva ma che verrà attentamente sorvegliata dalla Corte nel corso del processo ove se ne rivelasse la praticabilità al fine di consentire tempestivamente l'attuazione del diritto degli imputati di presenziare al loro processo, diritto funzionale all'esercizio della c.d. autodifesa, distinto ed ulteriore rispetto alla difesa tecnica.

15. La difesa dell'ATHAR ha altresì riprodotto la questione di nullità per indeterminatezza dell'imputazione sub a) già proposta al GUP nel corso dell'udienza preliminare.

Sul punto si osserva che, anche a voler ritenere riproponibile la questione e non già preclusa dalla sua decisione nella fase processuale preposta alla verifica della corretta instaurazione del giudizio con la dichiarazione di assenza, è noto che non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, dovendo la contestazione riferirsi non soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (da ultimo, sulla base di un indirizzo del tutto costante Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Rv. 269455; Sez. 2, n.

36438 del 21/07/2015 Rv. 264772; Sez. 3, n. 35964 del 4/11/2014 Rv. 264877; Sez. 5, n. 51248 del 5/11/2014 Rv. 261741).

Nel caso chiaro appare il fatto da cui l'ATHAR deve difendersi: ossia la circostanza di avere contribuito, poco conta a questi fini se materialmente o moralmente o in entrambe le forme, alla segregazione di una vittima ben identificata, in un contesto di tempo, spazio e luogo ben precisi e determinati, nella sua qualità di funzionario pubblico egiziano, appartenente ad un organo di sicurezza, ossia gli elementi essenziali che gli consentono la difesa in relazione all'accusa, apprezzati anche attraverso gli atti acquisiti e presenti nel fascicolo del pubblico ministero, non essendovi invece necessità di contestazione di elementi di specificazione accidentali.

16. I documenti offerti dalle parti, segnatamente pubblico ministero e parte civile, esaminati ed apprezzati ai soli fini della risposta incidentale richiesta, vengono mantenuti agli atti per le determinazioni eventuali degli organi giudiziari preposti alla rivalutazione delle questioni, fatta salva la restante inutilizzabilità in questa sede a fini decisori diversi.

Letto l'art. 491 c.p.p.

P.Q.M.

r i g e t t a

tutte le questioni pregiudiziali e preliminari poste e

o r d i n a

procedersi nel dibattimento.

Letto all'udienza del 18 marzo 2024

Il Giudice

Dott.ssa Paola Della Vecchia

Il Presidente

Dott.ssa Paola Roja

depositato
all'udienza
del 18/03/24
